

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. III — 14 marzo 2003 n. 3791 — Pres. Duva — Est. Durante — P.M. Frazzini (concl. conf.) — Seppia G. e a. (avv. Picarone) c. Min. Trasporti e a. (Avv. gen. St.).

(Cassa App. Roma 16 novembre 1998).

[8304/228] Successione in genere - Beneficio di inventario (accettazione con) - Effetti - Creditori del *de cuius* - Azioni di condanna per l'intero nei confronti dell'erede - Conseguenze - Limiti. (C.c., art. 484, 490).

[8304/216] Successione in genere - Beneficio di inventario (accettazione con) - Decadenza - Riassunzione dei giudizi e gestione d'azienda commerciale nei limiti del normale esercizio - Atti di ordinaria amministrazione - Causa di decadenza - Esclusione. (C.c., art. 484, 491, 493, 505).

*L'erede che ha accettato con beneficio di inventario può essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius, i quali possono ottenere la condanna al pagamento del debito ereditario per l'intero, salva la limitazione della responsabilità dell'erede entro il valore dei beni ereditari, qualora egli l'abbia fatta valere, proponendo la relativa eccezione (1).*

*La riassunzione dei giudizi promossi dal de cuius e la gestione dell'impresa commerciale relativa all'azienda caduta nell'eredità, se contenuta nei limiti del normale esercizio, effettuate dall'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario costituiscono atti di ordinaria amministrazione e, conseguentemente, non cagionano la decadenza dell'erede da detto beneficio (2).*

(Massime ufficiali).

(Omissis). — 4. Con il primo motivo si censura la Corte di merito per avere rigettato la domanda di rivalsa; si sostiene che il chiamato all'eredità, il quale accetti con beneficio di inventario, acquista la qualità di erede ed è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, anche se non *ultra vires hereditatis*, di tal che l'essere i Seppia eredi beneficiati non avrebbe dovuto comportarne il totale esonero dalla responsabilità per i debiti anzidetti, bensì semplicemente la limitazione della responsabilità medesima *intra vires hereditatis*.

4.1. Il motivo è fondato.

4.2. La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario — mediante la quale si realizza la separazione del patrimonio del defunto e la restrizione della responsabilità dell'erede *intra vires hereditatis* — è pur sempre dichiarazione di voler accettare l'eredità, sicché l'erede beneficiato acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni.

Come tale, a differenza del chiamato all'eredità che non abbia ancora accettato, il quale a norma dell'art. 486 c.c. è passivamente legittimato a stare in giudizio in rappresentanza dell'eredità, è legittimato passivo in proprio, ond'è che va emessa nei suoi confronti la pronuncia di condanna al pagamento dell'intero debito ereditario, salvo a contenerne la responsabilità *intra vires hereditatis* nel caso in cui abbia fatto valere il beneficio di inventario (Cass. 16 novembre 1994 n. 9690; Cass. 15 aprile 1992 n. 4633; Cass. 9 marzo 1987 n. 2442; Cass. 9 luglio 1980 n. 4373).

Ai principi sopra enunciati non si è adeguata la Corte di merito, la quale ha integralmente rigettato la domanda di rivalsa concernente gli eredi beneficiati.

5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli art. 476, 484 ss. c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., si lamenta che la Corte di merito abbia escluso che i Seppia hanno compiuto atti incompatibili con la volontà di usufruire del beneficio di inventario in quanto ha limitato la propria valutazione al ricorso al TAR, mentre avrebbe dovuto estenderla a tutti quegli atti di gestione del bar specificamente dedotti, che sono stati compiuti dai Seppia direttamente (proposizione di altri giudizi) o indirettamente tramite le consorti.

5.1. Il motivo è infondato.

5.2. Una volta che sia intervenuta, l'accettazione con beneficio di inventario non può

essere posta nel nulla e se ne può soltanto verificare la decadenza per alcuna delle cause tassativamente previste.

Tra tali cause non rientra la riassunzione di giudizi amministrativi o di altra natura intrapresi dal *de cuius*, né la gestione dell'impresa commerciale relativa all'azienda caduta nell'eredità — se contenuta nei limiti del normale esercizio — (Cass. 29 gennaio 1966 n. 356), trattandosi di attività di ordinaria amministrazione.

Conseguentemente la Corte di merito non avrebbe potuto ravvisare la dedotta decadenza neppure se avesse esteso la propria valutazione agli altri giudizi, che si assumono proposti dai Seppia, ed all'attività di gestione del bar, con riferimento alla quale non è stata neppure offerta la prova della riconducibilità ai predetti.

La decadenza inoltre non si verifica *ope legis*, ma per effetto di pronuncia emessa a richiesta dei creditori ereditari, che assieme ai legatari sono gli unici soggetti legittimati.

Ove dichiarata, la decadenza produce la cessazione del beneficio e con essa la confusione del patrimonio ereditario con quello personale dell'erede, con l'effetto di abilitare sia i creditori ereditari ed i legatari che i creditori personali dell'erede ad agire individualmente su qualunque bene di quest'ultimo (Cass. 22 gennaio 1977 n. 329; Cass. 26 luglio 1971 n. 2490). (*Omissis*)

(1-2) [8304/228] [8304/216] Accettazione con beneficio d'inventario: effetti e amministrazione ordinaria (e straordinaria) dei beni ereditari.

1. La sentenza annotata offre lo spunto per alcune considerazioni sulle conseguenze scaturenti dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e sulla decadenza da detto beneficio in cui incorre l'erede (1).

L'effetto principale di tale forma di accettazione che — al di fuori dei casi di eredità devolute ai minori (anche emancipati), agli inabilitati e agli interdetti ovvero alle persone giuridiche — dipende dalla libera scelta del chiamato (2), è stato individuato nella limitazione della responsabilità patrimoniale e personale dell'erede entro i limiti di valore dell'asse ereditario con la conseguente impossibilità per i creditori e i legatari di aggredire i beni personali dell'erede stesso (3).

Un'opinione dottrinale ritiene che l'erede beneficiario non succeda nei debiti del defunto, per essere considerato dalle norme codicistiche non come debitore ma come acquirente di beni gravati da un onere o vincolo reale, posto a garanzia di un'obbligazione non sua, sicché la sua posizione è in tutto assimilabile a quella del terzo acquirente di un immobile ipotecato. In tale ricostruzione teorica i debiti ereditari non sono, dunque, altro che « un vincolo reale gravante i beni ereditari » di cui l'erede si libera, con il rilascio e la consegna di detti beni al curatore nominato ex art. 508 c.c., così come si libera con il rilascio il terzo acquirente di immobile ipotecato, che non sia personalmente obbligato (art. 2858 c.c.), o come, entrando in altro campo, si libera dalla servitù il proprietario del fondo servente rilasciando il fondo stesso (art. 1070 c.c.) (4).

(1) Sull'accettazione di eredità con beneficio di inventario v. per tutti: PALAZZO, *Successione (parte generale)*, in *D. disc. priv., sez. civ.*, XIX, Torino 1999, 146 ss.; BRANCA, *Diritto civile, II. La famiglia-Le successioni*, Milano 1985, 460 ss.; FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, in *Commentario codice civile a cura di SCIALOJA e BRANCA, Libro secondo delle successioni (Art. 456-511)*, Bologna-Roma 1980, 303 ss.; GROSSO, BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in *Trattato di diritto civile diretto da VASSALLI*, XII, t. 1, Torino 1977, 443 ss.; MOSCARINI, *Beneficio d'inventario*, in *Enc. dir.*, V, Milano 1959, 123 ss.

(2) In questi casi, infatti, le eredità non possono che essere accettate con beneficio d'inventario (471-473 c.c.).

Per la statuizione che per gli incapaci un'accettazione pura è nulla e un'accettazione tacita inconfigurabile, vedi in giurisprudenza tra le altre: Cass. 27 febbraio 1995 n. 2276, in *Vita not.*, 1996, 256 e, più di recente, Cass. 13 luglio 1999 n. 7417.

(3) Così BIANCA, *op. cit.*, 461, il quale ricorda anche come l'erede beneficiario risponda con i propri beni quando sia in mora nel prestare il rendiconto della gestione del patrimonio ereditario ai creditori e legatari (art. 497 c.c.).

(4) Cfr. al riguardo FERRI, *op. cit.*, 325 ss., il quale ribadisce, dapprima, che l'erede beneficiario, pagando i debiti dell'eredità, libera i beni propri (quelli dell'eredità) da un vincolo che li grava, così come, sempre in parallelo, fa il terzo acquirente di immobile ipotecato il quale, nel pagare il creditore ipotecario, non si libera di un debito (perché debitore non è), ma libera il proprio immobile

L'opinione prevalente ritiene, di contro, che l'erede beneficiario, oltre che subentrare nell'attivo, nell'acquistare cioè i beni e nel succedere nel possesso, come ogni altro erede, succede pure nei debiti del defunto, anche se incontra una limitazione della sua responsabilità patrimoniale, concretizzantesi in una inespropriabilità dei beni suoi personali a fronte dei creditori del defunto e dei legatari, verso i quali risponde, dunque, *cum viribus hereditatis* (5).

Avverso la tesi negatoria della successione nei debiti si è obiettato che essa presenta l'inconveniente di lasciare detti debiti senza un obbligato e di escludere arbitrariamente l'erede dalla titolarità delle varie posizioni inerenti al rapporto obbligatorio (ad esempio, legittimazione ad accettare la rimessione del debito) (6); e si è, invece, a sostegno dell'orientamento dottrinario prevalente, richiamata la stessa lettera del codice, e più precisamente si è fatto riferimento all'art. 490, comma 2, n. 2, c.c. (secondo cui l'erede « non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti »), che parrebbe riconoscere come l'erede, sia pure *intra vires hereditatis*, sia tenuto al pagamento dei debiti ereditari, nonché all'art. 507, comma ult., c.c. (secondo cui, eseguita la consegna di tutti i beni ereditari, di cui abbia effettuato rilascio a favore dei creditori e legatari, l'erede « resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari »), che a sua volta parrebbe riconoscere una responsabilità per i debiti ereditari preesistente alla consegna dei beni del *de cuius* (7). E nella stessa ottica si è anche aggiunto — dandosi una interpretazione del dato normativa diversa da quella pur autorevolmente patrocinata (8) — che l'art. 2740 c.c. con il prevedere al comma 2, nei casi stabiliti dalla legge, limitazioni della responsabilità patrimoniale del debitore, contemplata al precedente comma 1, in ordine a tutti i beni presenti e futuri, « non è detto non ricomprenda anche ipotesi, purché sempre espressamente previste dalla legge, in cui il debitore non cessa di essere tale ancorché la sua responsabilità risulti limitata a un complesso determinato di beni, senza estensione al restante indeterminato complesso dei suoi beni presenti e futuri ». Il che accade, appunto, in relazione alla posizione dell'erede beneficiario, il quale non solo risponde dei debiti ereditari e dei legati *intra vires hereditatis*, cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione (giusta l'espressione contenuta già nell'art. 968, comma 2, c.c. 1865 e ripetuta nell'art. 490, comma 2, n. 2, c.c. 1942), ma ne risponde altresì *cum viribus hereditatis*, con esclusione cioè — viene ribadito ancora una volta — della responsabilità patrimoniale con tutti gli altri suoi beni (9).

A nostro avviso, alla stregua delle argomentazioni poste a sostegno della tesi da ultimo esposta, è consentito affermare che l'accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario configuri una

---

dall'ipoteca; ed afferma, poi, che in ambedue i casi si è in presenza di un adempimento di terzo (art. 1180 c.c.), che ha però un interesse proprio all'adempimento (p. 331).

Per analoghe conclusioni CICU, *Successione per causa di morte. Parte generale*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da CICU e MESSINEO, XLII, Milano 1961, 277 e 282 ss.

(5) Per tale opinione v.: GROSSO, BURDESE, *op. cit.*, 448-450; nonché NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, II, Milano 1969, 90-93 e 131.

(6) In questi esatti termini: BRANCA, *op. cit.*, 462, il quale ritiene più coerente al sistema l'idea secondo la quale gli stessi debiti risultano limitati in relazione alla misura della responsabilità dell'erede.

(7) Cfr. in questi sensi GROSSO, BURDESE, *op. cit.*, 448 s.

(8) Al riguardo cfr. FERRI, *op. cit.*, 327, che dopo avere sottolineato che la cessione dei beni ai creditori richiede per la sua natura contrattuale il consenso dei creditori (art. 1977 c.c.) e non presenta efficacia liberatoria se non nei limiti in cui i creditori si soddisfino sui beni ceduti (art. 1984 c.c.), rileva poi che l'erede beneficiario si libera, invece, rilasciando i beni ai creditori senza il consenso dei creditori stessi (art. 507, comma ult., c.c.) ed anche se questi non trovino sui beni di che soddisfarsi integralmente, e che ciò accade unicamente perché il vincolo non è dell'erede ma dei beni ». L'autore, poi, al fine di negare che l'erede beneficiario sia un debitore afferma anche che il disposto dell'art. 2740 c.c. non può essere interpretato nel senso di consentire una responsabilità patrimoniale del debitore limitata soltanto ad alcuni beni (nel caso di specie: quelli appartenuti al *de cuius*), con la inespropriabilità da parte degli stessi creditori, indeterminatamente, di tutti gli altri beni (presenti e futuri) del debitore (p. 329).

(9) Così ancora GROSSO, BURDESE, *op. cit.*, 449, i quali ad ulteriore conforto del loro assunto sottolineano come l'erede possa essere costretto al pagamento dei debiti ereditari con i propri beni solo quando risulti in mora nella presentazione del conto (art. 497 c.c.), e, pertanto, solo « come sanzione di un suo obbligo personale » (p. 450).

Per PALAZZO, *op. cit.*, 148 s., gli effetti indicati scaturiscono dalla separazione giuridica tra patrimonio del defunto e quello dell'erede di cui all'art. 490, comma 2, n. 1, c.c., impedendo l'accettazione con beneficio d'inventario le conseguenze della confusione ereditaria.

fattispecie nella quale a fronte di un debito, risultante dalla globalità degli obblighi facenti capo al *de cuius*, corrisponde una responsabilità, in linea generale, limitata al valore del patrimonio relitto, ma suscettibile di estendersi anche ai beni personali dell'erede nei casi di decadenza dal beneficio, espressamente previsti dalla normativa codicistica, e cioè nelle ipotesi di inadempienze nell'osservanza dei termini di inventario (art. 485 c.c.) ovvero nei confronti dei creditori (o dei legatari) in sede di liquidazione dell'eredità (art. 505 c.c.); di infedeltà dolose nella compilazione dell'inventario (art. 494 c.c.); di alienazioni di beni ereditari (o di loro sottoposizione a pegno o ipoteca o di transazioni ad essi relative) senza la previa autorizzazione giudiziaria (art. 493 c.c.); ed, infine, di mora nel rendimento del conto della gestione del patrimonio ereditario (art. 497 c.c.) (10). Fattispecie queste tutte in cui non è certo azzardato intravedere anche un intento sanzionatorio in ragione di condotte capaci, anche se solo potenzialmente, di arrecare danni ai creditori ereditari e ai legatari (11).

E che un siffatto rapporto di piena autonomia tra debito e responsabilità patrimoniale — caratterizzato dalla variabilità che questa può, in concreto, assumere a fronte di una identica posizione debitoria — non risulti un fenomeno unico nel nostro assetto ordinamentale (12), è dimostrato, ad esempio, da quanto è dato riscontrare nella società in accomandita semplice in relazione alla responsabilità patrimoniale del socio accomandante che, in presenza di atti di gestione del patrimonio societario, incorre in una responsabilità illimitata verso i terzi creditori in ragione del pregiudizio (anche potenziale) ai terzi, reputato connesso a tali atti (art. 2320 c.c.), con conseguenze fattuali assimilabili, in buona misura, a quelle che si è visto scaturire dagli atti comportanti — in ragione della loro pericolosità — decadenza dal beneficio d'inventario (13).

La qualità di erede del chiamato che abbia accettato con beneficio di inventario — diversamente da quanto si è visto essere avvenuto in relazione alla sua qualità di debitore — risulta pacifica in dottrina e giurisprudenza, con innegabili ricadute sia in termini di diritto sostanziale che processuale (14).

Ne consegue, pertanto che — come è stato affermato nella sentenza in commento — l'erede beneficiario è legittimato passivo in proprio nei giudizi di condanna al pagamento dell'intero debito ereditario, salva la limitazione della responsabilità *intra vires hereditatis* (15); che l'erede, pur dopo il rilascio dei beni ai sensi degli art. 507 ss., non perde la legittimazione processuale (e l'interesse)

(10) Configurano la mora nel rendimento del conto come una ipotesi di decadenza: FERRI, *op. cit.*, 374; CATTANEO, *Liquidazione dell'eredità*, in *D. disc. priv., sez. civ.*, XI, Torino 1994, 33.

*Contra*, e cioè per l'assunto che si verta in un caso in cui sopravviene in capo all'erede beneficiario una responsabilità illimitata, destinata a durare finché egli non renda il conto, v. NATOLI, *op. cit.*, 245; GROSSO, BURDESE, *op. cit.*, 475.

In giurisprudenza per l'affermazione che l'erede in mora è tenuto a pagare con i propri beni ma sempre *intra vires hereditatis*, cfr.: Trib. Roma 2 aprile 1966, in *Temi rom.*, 1969, 107.

(11) Per l'opinione secondo cui si richiede un generale requisito di colpa perché abbia luogo la decadenza: CICU, *op. cit.*, 324.

(12) Sulla generale problematica della possibilità che un (puro) rapporto di debito possa configurarsi senza un concomitante rapporto di responsabilità, e viceversa, e della possibilità che vi sia divergenza quantitativa tra i due rapporti cfr.: GIORGIANNI, *L'obbligazione*, Milano 1968, 178 ss., che in relazione all'eredità con beneficio d'inventario assume una propria peculiare posizione perché ritiene che, in conseguenza del beneficio, si abbia una limitazione della responsabilità e, contemporaneamente, del debito, osservando che l'erede beneficiario non è soltanto responsabile limitatamente al valore dei beni pervenutigli, ma è altresì debitore limitatamente a quel valore (p. 185).

(13) In giurisprudenza per l'affermazione che nella società in accomandita semplice l'intromissione nell'amministrazione (anche di quella interna) della società da parte degli accomandanti comporta la perdita della limitazione della loro responsabilità con una equiparazione — sotto questo profilo — ai soci accomandatari cfr.: Cass. 28 giugno 1997 n. 5790, in questa *Rivista*, 1997, II, 2737, con nota di VIDIRI, *Soci accomandatari e amministrazione della società in accomandita semplice*.

(14) Per l'assunto che il chiamato all'eredità che abbia accettato con beneficio di inventario assuma la qualità di erede, *ex plurimis*: Cass. 20 dicembre 2001 n. 16046; Cass. 23 giugno 1992 n. 7695, che precisa altresì come da parte del suddetto erede non sia ammessa una rinuncia all'eredità ma solo al limite di responsabilità *intra vires hereditatis*, come espressamente previsto dall'art. 490, ultima parte, c.c.

(15) Cfr. Cass. 15 aprile 1992 n. 4633 cui *adde*: Cass. 16 novembre 1994 n. 9690 (pur essa citata nella motivazione della sentenza in commento), la quale, pur ribadendo che l'erede può essere convenuto in giudizio dai creditori del *de cuius* che propongano azioni di accertamento o di condanna, statuisce anche che l'erede beneficiario non possa — una volta che abbia eseguito la pubblicazione prevista dall'art. 498, comma 3, c.c. — essere assoggettato ad esecuzione forzata

ad agire o a resistere in ordine alle pretese destinate ad incidere sul patrimonio ereditario, quali sono quelle erariali (16); che può essere azionato nei confronti dell'eredità beneficiata, nella persona dell'erede e/o del curatore preposto alla liquidazione dell'eredità stessa, il diritto alla stipulazione di un contratto definitivo scaturito da un preliminare concluso, a suo tempo, dal *de cuius*, non essendovi motivi per escludere dal novero degli obblighi da adempiere anche quelli aventi titolo nel negozio di cui agli art. 1351 e 2932 c.c. (17).

2. La decisione, oggetto di queste note, ha ritenuto anche che gli atti di ordinaria amministrazione — tra i quali ha incluso la riassunzione di giudizi amministrativi o di altra natura intrapresi dal *de cuius* o la gestione dell'impresa commerciale relativa all'azienda caduta nell'eredità — non comportano la decadenza dal beneficio d'inventario ai sensi dell'art. 483 c.c.

Questa disposizione — che trova la sua *ratio* nella legittimazione dell'erede beneficiario ad amministrare i beni del *de cuius* e nell'esigenza che tale amministrazione abbia una funzione conservativa perché funzionalizzata al soddisfacimento dei creditori ereditari e dei legatari — stabilisce che decade dal beneficio di inventario l'erede se aliena o sottopone a pegno o ad ipoteca i beni ereditari o transige relativamente ad essi, senza l'autorizzazione del giudice (18).

L'indicata finalità, sottesa alla norma codicistica, spiega perché la sua applicazione sia stata da sempre estesa al di là del suo tenore letterale sino a comprendere tutti quegli atti che, per rientrare nella categoria dei negozi dispositivi (quali, ad esempio, la permuta, la rinuncia traslativa, la costituzione di servitù e di altri diritti reali) presentano — come quelli nella norma stessa previsti — un pericolo, seppure potenziale, per l'integrità del patrimonio ereditario (19).

Alla stregua di quanto sinora esposto, e con riferimento all'esercizio dell'impresa commerciale cui hanno rivolto il loro esame anche i giudici di legittimità, va precisato che quando nel patrimonio ereditario è compresa un'azienda, nella gestione dell'impresa l'erede beneficiario deve distinguere gli atti di ordinaria amministrazione — quale, ad esempio, la vendita delle merci oggetto della produzione dell'impresa stessa — dagli atti dispositivi o di straordinaria amministrazione quale, ad esempio, la vendita di un ramo della stessa azienda — per assoggettare solo questi ultimi alla preventiva autorizzazione del giudice, pena la decadenza dal beneficio d'inventario (20). A tale riguardo è opportuno, però, evidenziare come in tema di attività di impresa, il criterio discrezionale tra « ordinaria » e « straordinaria » amministrazione non può ritenersi quello di natura cosiddetta « conservativa » o « prudenziale » dell'atto posto in essere (criterio da seguire in relazione all'amministrazione del patrimonio degli incapaci) dovendosi, invece, ai fini della qualificazione dell'atto adottare un criterio relativistico, fondando cioè l'indicata distinzione sulla relazione, appunto, in cui

(neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli art. 499 ss. c.c.

(16) Cfr. in questi termini: Cass. 9 gennaio 1999 n. 123, in *Vita not.*, 1999, II, 1337; e Cass. 19 novembre 1997 n. 11517, in *Giur. it.*, 1998, I, 1, 1066, che hanno riconosciuto anche una legittimazione concorrente del curatore nominato ai sensi dell'art. 508 c.c., cui *adde*, Cass. 2 giugno 1992 n. 6683, in questa *Rivista*, 1993, I, 91, secondo cui la nomina del curatore ex art. 509 c.c. priva gli eredi dell'amministrazione dei beni ma non della capacità a stare in giudizio quali soggetti subentrati (nel lato attivo e passivo) nei rapporti del *de cuius*, con la conseguenza che il curatore non ha il potere di impugnare la sentenza pronunciata in un giudizio a cui non abbia partecipato.

(17) Così Cass. 30 gennaio 1995 n. 1087, in *Riv. dir. civ.*, 1997, II, 359.

(18) Per una esauriente individuazione degli atti abbinabili di autorizzazione e di quelli che l'erede può compiere ma che non possono, in ogni caso, essere autorizzati (ad esempio: donazione, remissione del debito, rinuncia all'azione di nullità di una vendita compiuta dal *de cuius*), cfr. FERRI, *op. cit.*, 355.

Non sempre però si riscontra una uniformità di opinioni sull'ambito di operatività dell'art. 493 c.c., essendosi, ad esempio, ritenuto che la cessione dell'eredità si sottrae a tale norma (GROSSO, BURDESE, *op. cit.*, 465 s.) ed essendosi anche sostenuta l'opposta tesi (NATOLI, *op. cit.*, 240 s.).

(19) Ritiene che l'autorizzazione soddisfi in primo luogo un interesse dell'erede beneficiario (e solo indirettamente quello dei crediti ereditari e legatari) FERRI, *op. cit.*, 354, il quale osserva al riguardo come munirsi dell'autorizzazione costituisca per l'erede beneficiario un onere (il cui adempimento impedisce la decadenza) e che, per definizione, l'onere è posto nell'interesse dello stesso onerato.

*Contra*, invece, e cioè per l'assunto che l'autorizzazione sia posta nell'interesse precipuo dei creditori e legatari, CICU, *op. cit.*, 289; BIANCA, *op. cit.*, 472.

(20) Cfr., sul punto, Cass. 29 gennaio 1966 n. 356, in questa *Rivista*, 1967, I, 812, citata in motivazione.

l'atto stesso si pone con la gestione « normale » (e, quindi, « ordinaria ») del tipo di impresa di cui si tratta (in considerazione anche delle sue dimensioni) (21).

Come ha precisato la sentenza annotata, la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere soltanto dai creditori ereditari e dai legatari. Tale assunto trova espressa enunciazione nel disposto del comma 4 dell'art. 505 c.c., che è stato in dottrina inteso come norma di ampia portata, suscettibile di valere non solo per le ipotesi di decadenza, di cui allo stesso art. 505 c.c., ma anche per altre ipotesi quali quelle degli art. 493 e 494 c.c. (22).

GUIDO VIDIRI

---

(21) In giurisprudenza per la statuizione che nell'esercizio dell'impresa gli atti di straordinaria amministrazione debbano essere individuati con un criterio distinto da quello riguardante il patrimonio degli incapaci, v., tra le altre: Cass. 18 ottobre 1997 n. 10229, in *Foro it.*, 1999, I, 292, cui *adde* Cass. 9 novembre 1994 n. 9296, in *Soc.*, 1995, 368, con nota di BATTI, *L'attività di gestione nel potere di rappresentanza dell'amministratore di s.a.s.*, secondo cui la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione deve tenere conto dell'incidenza dell'atto sugli elementi costitutivi dell'impresa e dei suoi effetti sulla possibilità di esistenza della impresa stessa.

(22) Cfr., in tali sensi, GROSSO, BURDESE, *op. cit.*, 490 s. *Contra*, però, MOSCARINI, *op. cit.*, 130.